

COMUNE DI MATERA
SETTORE FINANZE
SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE
DIPENDENTE**

Art.1

Oggetto

L'appalto ha per oggetto il servizio sostitutivo di mensa aziendale reso mediante buoni pasto del valore nominale di €5,29 (IVA inclusa), da erogare al personale dipendente del Comune di Matera. Il valore nominale sopra indicato rappresenta l'importo massimo spendibile presso gli esercizi convenzionati.

Nel servizio sostitutivo di mensa di cui al presente capitolato sono comprese tutte le attività connesse allo svolgimento del servizio medesimo.

L'erogazione del servizio dovrà avvenire mediante una rete di esercizi convenzionati con il fornitore, dietro presentazione di buoni pasto cartacei.

Art.2

Norme regolatrici

L'esecuzione dell'appalto è regolato dalle seguenti norme:

- a) Dal D.Lgs. n.163/200, limitatamente agli articoli applicabili, trattandosi di servizio dell'allegato II B;
- b) Dal D.P.R. n.207/2010
- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dai precedenti punti.

Art.3

Entità dell'appalto

L'entità dell'appalto è di complessivi €55.952,00, IVA esclusa, calcolato su un numero presunto di buoni pasto pari a n.11.000 del valore nominale di €5,29, da erogare al personale per il periodo 1°/3/2013-31/08/2013.

Variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti già stipulati.

L'importo dell'appalto corrisponde alle ipotesi previsionali indicate dagli Uffici competenti, per cui, in considerazione del possibile discostarsi delle necessità, rispetto alle previsioni, tale importo ha esclusivamente valore indicativo in quanto questa Amministrazione si riserva la facoltà di non effettuare nessun ordine di fornitura o di aumentare l'importo della fornitura secondo le necessità che si verificheranno nel corso di validità della gara d'appalto, anche al di sopra dell'importo posto a base di gara, comunque, entro i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.

L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, di affidare la ulteriore fornitura dei buoni pasto che saranno erogati per il periodo settembre/novembre 2013, ammontanti a circa n.5000 buoni pasto,

agli stessi prezzi, patti e condizioni, qualora non intervenga l'attivazione della convenzione CONSIP in corso di perfezionamento.

Art.4

Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è fissata in mesi sei.

L'aggiudicazione alla Ditta costituirà impegno immediato e vincolante per la stessa.

Art.5

Obblighi dell'aggiudicatario

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio ai dipendenti dell'Ente attraverso una rete di esercizi convenzionati con la stessa, in numero non inferiore a cinque, da attivare entro 15 giorni continuativi e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, secondo quanto previsto dall'art.285, comma 8, del D.P.R. n.207/2010.

Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato, fermo restando il possesso del riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n.853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29/4/2004, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge n.287/91 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio;
- b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art.5, comma 1, della legge n.443/85, nonché dagli esercizi di vendita di cui al D.Lgs. n.114/98 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Spetta alla Ditta appaltatrice la verifica che le Ditte convenzionate siano in possesso dei suddetti requisiti.

La mancata attivazione della rete di esercizi convenzionati nel numero indicato nell'offerta, entro i termini sopra stabiliti, comporterà la decadenza dell'aggiudicazione.

La Ditta dovrà fornire all'inizio dell'appalto e periodicamente l'elenco aggiornato degli esercizi siti nell'area di interesse dell'Ente.

La Ditta si impegna a comunicare all'Ente la eventuale motivata risoluzione dei contratti con gli esercizi convenzionati, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione con altri e potrà anche ampliare il numero degli esercizi convenzionati, con successiva comunicazione all'Ente.

Nel periodo di validità dell'affidamento la Ditta è impegnata, altresì, a convenzionarsi, entro 10 giorni lavorativi dalla segnalazione, con ulteriori esercizi qualora quelli già convenzionati non fossero in grado di assolvere, in maniera soddisfacente, le esigenze dei dipendenti, pena la risoluzione del contratto.

La Ditta aggiudicataria esonera l'Ente da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra la Ditta medesima ed i pubblici esercizi.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, nonché ad ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e

completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio, di missione, ecc. per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il fornitore si obbliga, in ogni caso ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le suddette norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo onere dell'aggiudicatario.

Art.6

Modalità e consegna dei buoni pasto

La stampa e la fornitura dei buoni pasto del valore nominale di €5,29, indipendentemente dal prezzo di aggiudicazione, saranno effettuate a cura e spese della Ditta aggiudicataria.

I buoni pasto devono riportare:

- il codice fiscale e la ragione sociale del datore di lavoro;
- la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- il valore facciale espresso in valuta corrente;
- il termine temporale di utilizzo;
- uno spazio riservato all'apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- la dicitura "Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore".

La società di emissione è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

Detti buoni dovranno essere raccolti in blocchetti da 10 buoni, e numerati in ordine progressivo non ripetibile.

Gli stessi dovranno essere consegnati al Comune, sulla base dei quantitativi di volta in volta richiesti.

La consegna dei buoni pasto, corredati di apposito elenco indicante i numeri di serie di ciascun buono consegnato, dovrà essere eseguita entro 10 giorni continuativi e consecutivi dalla data di ricezione della relativa richiesta trasmessa via fax.

Art.7

Modalità di utilizzo dei buoni pasto

I buoni pasto:

- a) consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
- b) costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- c) non possono essere utilizzati da persone diverse dai dipendenti dell'Amministrazione;
- d) non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;
- e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

Art.8

Pagamenti

L'Ente corrisponderà alla Ditta aggiudicataria l'importo indicato in sede di offerta, oltre IVA, per ogni buono pasto ordinato.

Il pagamento del servizio sarà effettuato, previa presentazione di fattura, mediamente entro 45 giorni dalla data di ricevimento.

La liquidazione del corrispettivo è subordinata, oltre che alla regolarità e completezza della fornitura eseguita, alla regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell'esecutore. Ai sensi delle norme vigenti, l'emissione di ogni titolo di spesa è subordinata:

- All'acquisizione del DURC dell'impresa affidataria del servizio;
- Alla verifica di regolarità fiscale di cui all'art.48-bis del D.P.R. n.602/73.

I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di Tesoreria Comunale, su apposito conto corrente bancario o postale, dedicato, anche in via non esclusiva, intestato all'impresa. La ditta è impegnata a comunicare ogni eventuale modifica entro 7 giorni dalla data di ogni sua variazione.

Le spese di bonifico sono a carico dell'impresa.

L'aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi di aggiudicazione, se non in applicazione di variazioni di legge.

L'esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente codice identificativo di gara (CIG) _____.

Art.9

Penali

La Ditta aggiudicataria è soggetta a penale quando effettua in ritardo gli adempimenti previsti dal contratto. E' altresì soggetta a penali nei casi di inadempienza alle norme del presente capitolato.

La misura della penale è pari al 5% dell'importo dei buoni pasto utilizzati in un mese dagli Uffici dell'Ente, rapportato alla media del bimestre precedente.

In caso di ritardata o irregolare consegna dei buoni pasto all'Ente, la Ditta verrà assoggettata per ogni giorno lavorativo di ritardo al pagamento di una penale commisurata al 2% del valore dei buoni oggetto di mancata o ritardata consegna, da trattarsi dalle fatture o dalla cauzione.

Nel caso di errori nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto, la Ditta assuntrice si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 giorni continuativi dalla rilevazione dell'errata consegna, senza addebitare costi aggiuntivi all'Ente e con l'applicazione della penale per eventuali ritardi nelle consegne.

L'ammontare delle penali è addebitato sui crediti dell'impresa. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penali viene addebitato sulla cauzione.

In tal caso la integrazione della cauzione deve avvenire entro 15 giorni dalla lettera di comunicazione al riguardo.

Le penalità sono notificate alla Ditta in via amministrativa.

Art.10

Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art.113, comma 1, del d.lgs. n.163/2006, l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con un ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria, prestata con le modalità di cui all'art.75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, del documento in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo per il 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore, salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione appaltante che procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art.113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.

Art.11 Contratto

La stipula del contratto deve avere luogo secondo le indicazioni dell'Ufficio Contratti, nei termini di legge.

La fornitura potrà essere affidata in pendenza della sottoscrizione del contratto con le riserve di legge.

L'appaltatore dovrà trasmettere tutta la documentazione propedeutica alla stipula del contratto nei termini e nei modi che saranno indicati dalla stazione appaltante.

Ove tale termine non venga rispettato l'Amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, dando inizio, altresì alla procedura in danno, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno sul deposito provvisorio

E' esclusa la possibilità di rinnovo del contratto.

Il contratto sarà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo.

Art.12 Spese di contratto

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto, di registro, di bollo, le spese accessorie e tutte le altre connesse alla stipula dell'atto.

Dette spese saranno versate nei modi e nelle quantità comunicate dalla stazione appaltante.

Art.13 Sub-appalto – Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte il servizio.

E' vietata ogni forma, totale o parziale, di cessione del contratto.

In caso di violazione di tali divieti l'Amministrazione appaltante avrà la facoltà di risolvere immediatamente ed in pieno diritto il contratto, incamerando, a titolo di penale, il deposito

cauzionale, restando salva e impregiudicata ogni altra azione per la refusione di eventuali maggiori danni.

E' ammessa la cessione del credito, previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Art.14

Divieti

La Ditta aggiudicataria non può sospendere il servizio con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Ente.

La sospensione unilaterale del servizio da parte della Ditta aggiudicataria determina la risoluzione del contratto.

Art.15

Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, che sarà assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere per il risarcimento del danno ulteriore.

In ogni caso si conviene che l'Amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art.1453 e seguenti del Codice Civile e nel D.L. n.95/2012, nei seguenti casi:

- a) ai sensi dell'art.1, comma 13 del D.L. n.95/2012 qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art.26, comma 3, della legge n.488/1999;
- b) per il venir meno dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- c) nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato e disciplinare di gara;
- d) nel caso di mancata reintegrazione della cauzione previamente escussa entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente.

Art. 16

Recesso

L'Amministrazione Comunale ha diritto, nei casi di:

- 1) giusta causa;
- 2) mancata erogazione dei buoni pasto, stabilita ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale;

di recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con lettera raccomandata.

Dalla data di efficacia del recesso la Ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione comunale. In caso di recesso, la Ditta ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando a qualsiasi ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 cod.civ.

Art.17

Disposizioni finali

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta altresì all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte quelle prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

A tutti gli effetti del presente appalto, la ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio legale in Matera e pertanto il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Matera.

Art.18

Discordanza degli atti

Qualora negli atti contrattuali derivanti dal presente capitolato dovessero riscontrarsi disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta al Comune per i conseguenti provvedimenti di modifica finalizzati, di norma, all'adozione del provvedimento più conveniente per la stazione appaltante.

Qualora le discordanze dovessero prevedere soluzioni alternative resta espressamente stabilito che la scelta spetterà alla stazione appaltante.

Art.19

Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n.196/2003 e successive modifiche e integrazioni, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza nell'esecuzione dell'appalto, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Matera, 20/05/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE
Dr.ssa Maria Giovinazzi